



DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 4123 del 16/10/2026

OGGETTO: MANTENIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DELL'OSTETRICA – SIG.RA TERRACCIANO MORENA.

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del Direttore f.f. della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane

PREMESSO che la dipendente Sig.ra TERRACCIANO Morena con la qualifica di Ostetrica a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo parziale nella percentuale del 50% con tipologia verticale su tre giornate lavorative settimanali dal 01.07.2026 al 16.10.2026, è attualmente in assegnazione temporanea a tempo parziale (50%) ai sensi dell'art.30 c.2-sexies D.lgs. 165/2001 presso AREU fino al 15/01/2027;

PRESO ATTO che la dipendente interessata ha chiesto il mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale nella percentuale del 50% con tipologia verticale su tre giornate lavorative dal 17.10.2026 al 15.01.2027;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del vigente C.C.N.L. 27.10.2025 del comparto sanità che disciplina il rapporto di lavoro a tempo parziale;
- gli artt. 74 e 75 del C.C.N.L. 02.11.2022 del comparto sanità che disciplina l'orario di lavoro e il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale;
- l'art. 13 del vigente C.C.I.A. 15.10.2019 inerente al disciplinamento del rapporto di lavoro a tempo parziale;

ATTESO che, preso atto della documentazione agli atti, sussistono le condizioni per il mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale;

RITENUTO, pertanto, previa valutazione dell'Amministrazione nonché tenuto conto del parere favorevole espresso dal Direttore ad Interim della SC Direzione Aziendale Professioni Sanitarie, di disporre il mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale della dipendente in parola nella percentuale del 50% con tipologia verticale su tre giornate lavorative dal 17.10.2026 al 15.01.2027, alle seguenti condizioni:

- Orario di lavoro settimanale: pari a 18 ore, da articolarsi su tre giornate lavorative settimanali con la precisazione che la prestazione giornaliera, nel rispetto del debito orario mensile dovuto dalla dipendente, seguirà la turnistica della struttura di assegnazione che sarà comunicata alla dipendente entro il giorno 20 del mese precedente. Non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario se non nei limiti previsti dall'art. 75 del CCNL 02.11.2022 del comparto sanità;
- Ferie e festività sopresse: proporzionate alle giornate di lavoro prestate nell'anno, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del C.C.N.L. 02.11.2022 del comparto sanità;
- Trattamento economico (anche accessorio): pari al 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con orario pieno, come stabilito dall'art. 75, commi 10-11, del C.C.N.L. 02.11.2022 comparto sanità;
- Trattenute previdenziali ed assistenziali: proporzionali al trattamento economico in godimento secondo le disposizioni dettate dalla Legge 29.12.1988 n. 554, art. 8;



- Per quanto non disciplinato dalle vigenti previsioni contrattuali si applicano le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al D.lgs. n. 81/2015;

TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta dalla sig.ra Antonietta Bellobuono, che ne ha attestato la completezza;

PRESO ATTO che il Direttore f.f. della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Dott. Paolo Zanichelli, responsabile del presente procedimento, ne ha dichiarato la regolarità tecnica e la legittimità;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario;

DECRETA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di disporre nei confronti della Sig.ra TERRACCIANO Morena, quale Ostetrica, il mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale nella percentuale del 50% con tipologia verticale su tre giornate lavorative con decorrenza dal 17.10.2026 al 15.01.2027, ai sensi delle vigenti disposizioni normative ed alle seguenti condizioni che verranno sottoscritte tra l'Amministrazione e la dipendente nel relativo contratto individuale:
 - Orario di lavoro settimanale: pari a 18 ore, da articolarsi su tre giornate lavorative settimanali con la precisazione che la prestazione giornaliera, nel rispetto del debito orario mensile dovuto dalla dipendente, seguirà la turnistica della struttura di assegnazione che sarà comunicata alla dipendente entro il giorno 20 del mese precedente. Non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario se non nei limiti previsti dall'art. 75 del CCNL 02.11.2022 del comparto sanità;
 - Ferie e festività sopresse: proporzionate alle giornate di lavoro prestate nell'anno, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del C.C.N.L. 02.11.2022 del comparto sanità;
 - Trattamento economico (anche accessorio): pari al 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con orario pieno, come stabilito dall'art. 75, commi 10-11, del C.C.N.L. 02.11.2022 comparto sanità;
 - Trattenute previdenziali ed assistenziali: proporzionali al trattamento economico in godimento secondo le disposizioni dettate dalla Legge 29.12.1988 n. 554, art. 8;
 - Per quanto non disciplinato dalle vigenti previsioni contrattuali si applicano le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al D.lgs. n. 81/2015;
2. di dare atto che il Direttore della SC Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile del provvedimento e che da esso non deriva alcun onere aggiuntivo;
3. di dare atto che il presente provvedimento è messo a disposizione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 3-ter del D.lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell'art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015, mediante accesso all'intranet aziendale, nella sezione dedicata;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n.23/2015);



5. di disporre l'invio del presente decreto alle Strutture interessate.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Matteo STOCCO)